



LEGGE 21 novembre 1963, n. 48 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 27 novembre 1963).

Istituzione dell'assegno di studio.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 novembre 1963:

Art. 1.

Allo scopo di consentire a tutti i giovani il raggiungimento dei piu' alti gradi di istruzione è istituito l'assegno di studio da erogarsi secondo le norme che seguono.

Art. 2.

L'assegno di studio viene attribuito ai giovani che intendono frequentare in Italia gli studi universitari, l'istituto magistrale, l'istituto tecnico e qualsiasi altro corso di studi che conferisca titolo valido per l'ammissione agli studi accademici.

L'assegno di studio viene altresì attribuito ai giovani che intendono frequentare, in Italia, regolari corsi di studio tecnico professionale la cui durata non sia inferiore ad anni due ed ai quali corsi si acceda con la licenza di scuola media inferiore. Per licenza di scuola media inferiore si intende anche il titolo di studio ottenuto dalla frequenza di scuole secondarie che sono in corso di sostituzione con la nuova scuola media.

Art. 3.

Per poter conseguire l'assegno di studio è necessario dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Essere cittadino sammarinese;
- 2) Avere sempre tenuto buona condotta;
- 3) Essere effettivamente residente con la famiglia in territorio sammarinese per tutto il periodo del corso di studi prescelto;
- 4) Essere regolarmente iscritto ed ammesso, sia per il primo anno che per gli anni successivi, alla frequenza del corso di studi per il quale è prevista la corresponsione dell'assegno.

Art. 4.

La concessione dell'assegno è limitata al solo corso di studio prescelto e non potrà essere cumulabile con altri assegni, borse di studio o posti gratuiti in collegi o convitti, anche concessi da enti e organismi non sammarinesi, fatta eccezione per le borse di studio "Fondazione Enrico Garda" di cui al Regolamento 18 dicembre 1937, n. 14.

Art. 5.

L'assegno di studio viene confermato anche nel caso di passaggio da uno ad altro corso di studi purchè tale passaggio avvenga senza soluzione di continuità e restino osservate le condizioni previste dalla presente legge per il percepimento dell'assegno di studio.

Art. 6.

Le domande intese ad ottenere l'assegno devono essere rivolte alla Commissione degli Studi e presentate alla Cancelleria della Segreteria di Stato per gli Affari Interni in carta semplice, unitamente alla documentazione richiesta, entro il mese di novembre di ogni anno.

La Commissione degli Studi, accertata la regolarità della domanda e la presenza dei requisiti, emette caso per caso il benestare per l'attribuzione dell'assegno e la corresponsione del medesimo.

Art. 7.

L'ammontare dell'assegno di studio universitario è fissato in L. 250.000 da versarsi ogni anno e per tutta la durata del corso di studi prescelto.

L'ammontare dell'assegno di studio universitario è fissato in L. 130.000 da versarsi in modo analogo al precedente.

L'ammontare dell'assegno di studio per i corsi professionali è fissato in L. 100.000 da versarsi sempre in analogia a quanto praticato per i precedenti.

La corresponsione dovrà avvenire entro due mesi dalla emissione del benestare da parte della Commissione degli Studi per l'anno in cui è avvenuta la iscrizione al corso di studi, e, per gli anni susseguenti, dalla presentazione dell'attestato da cui risulti che lo studente ha superato tutti gli esami previsti per l'anno precedente ed è regolarmente iscritto per la frequenza all'anno successivo.

Art. 8.

Con l'assegno di studio viene corrisposto annualmente un secondo assegno di merito nella misura seguente:

- per gli studi universitari:

L. 150.000 a coloro che hanno ottenuto per tutti gli esami prescritti per l'anno decorso una media non inferiore a 27/30; L. 250.000 a coloro che hanno ottenuto per tutti gli esami prescritti per l'anno decorso una media non inferiore a 30/30;

- per gli studi non universitari:

L. 50.000 a coloro che hanno ottenuto al primo scrutinio o sessione d'esame in tutte le materie dell'anno decorso non meno di 7/10;

- per gli studi professionali:

L. 30.000 a coloro che hanno ottenuto al primo scrutinio o sessione d'esame in tutte le materie dell'anno decorso non meno di 7/10.

L'assegno di merito viene corrisposto dietro presentazione della documentazione comprovante i risultati di studio conseguiti nell'anno decorso e l'avvenuta regolare iscrizione all'anno successivo.

Art. 9.

L'assegno di studio non può essere concesso:

- a) a coloro che abbiano lasciato trascorrere un periodo di anni tre dal conseguimento della maturità o abilitazione all'iscrizione al corso universitario;
- b) a coloro che siano incorsi od incorrano in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione. La revoca del beneficio in tale caso sarà immediata e permarrà sino al termine degli studi qualora a carico dello studente sia stata applicata la esclusione temporanea dalla Università con conseguente perdita delle sessioni d'esame.

Art. 10.

Negli anni successivi non potrà emettersi il mandato di pagamento:

- a) se lo studente universitario non si sia presentato a tutti gli esami dell'anno (durante il quale ha goduto dell'assegno) secondo la indicazione della facoltà, la quale indicazione per lui sarà sempre obbligatoria, e non abbia riportato nei medesimi l'approvazione nella prima o nella seconda sessione di esami;
- b) se gli altri studenti non siano stati, o nella prima o nella seconda sessione, promossi al corso superiore.

Art. 11.

Il giovane che non abbia riportato l'approvazione in tutte quante le materie o la promozione al corso superiore, secondo quanto dispone l'articolo precedente, verrà sospeso dal godimento dell'assegno e non potrà essere ammesso a domandare altri sussidi scolastici di qualsiasi specie e per qualunque titolo.

Detto giovane si intenderà, per altro, riammesso ad usufruire dell'assegno nell'anno scolastico seguente a quello in cui ne fu privato qualora dimostri:

- a) se studente universitario di aver superato tutti gli esami sia di questo nuovo anno sia di quello precedente in cui era rimasto in arretrato o soccombente;
- b) se altro studente di essere stato promosso al corso superiore.

La detta riammissione non potrà mai aver effetto per l'anno in cui si è avuta la sospensione ma solo per gli anni scolastici posteriori a quello in cui lo studente si è posto in regola.

Ove l'arretrato o la soccombenza o la perdita dell'anno si verificino una seconda volta, lo studente perderà definitivamente l'assegno, salvo che non siano riconosciuti come causati da malattia o forza maggiore, con esclusione assoluta della volontà del giovane, da parte della Commissione degli Studi, la quale in tal caso disporrà per la reintegrazione nel godimento dell'assegno secondo le precedenti norme.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il 30 novembre 1963; limitatamente al corrente anno le domande di cui all'articolo 6 dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 dicembre.

Per coloro che sono già assegnatari di precedenti borse di studio o di sussidi avverrà d'ufficio la conversione degli stessi nell'assegno previsto dalla presente legge a partire dall'anno scolastico corrente.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 novembre 1963-1663 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Giovan Luigi Franciosi - Domenico Bollini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. L. Berti